



UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Sede: via dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) c/o Comune di Casalecchio di Reno - email: info@unionerenolavinosamoggia.bo.it -
PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it - tel 051598111 - fax 051598200

Servizio Proponente : Comune di Zola Predosa - sindaco

REGISTRO ORDINANZE N. 79 DEL 27/09/2018

ORDINANZA

OGGETTO: Ordinanza PAIR 2018 - 2019



IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2,5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visto

- il Piano Area Integrato Regionale (PAIR), approvato dalla Regione Emilia Romagna con D.A.L. n° 115 del 11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazione alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;

Visti in particolare:

- l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;
- Considerato che tale Piano pone in capo al Comune di Bologna e ai Comuni della Città Metropolitana di Bologna ad esso contigui l'adozione di una serie di misure di traffico e non solo, da modulare nel periodo dal 2015 al 2020 e più precisamente nei periodi invernali dall' 1 ottobre al 31 marzo volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

Verificato:

- che il Comune di Zola Predosa rientra fra i Comuni contigui con il Comune di Bologna ed è pertanto tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dagli art. 14 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR;

Considerato:

- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da

ARPAE, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;

- che nel corso del 2016 a Bologna (Area Metropolitana) sono stati superati i valori limite per la protezione della salute fissati dalla UE, di cui al D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010, relativamente al PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno) e del biossido di azoto (NO₂) (40 microgrammi/m³ di concentrazione media annuale);

Preso atto:

- della procedura d'infrazione aperta dalla Commissione Europea a carico della Stato Italiano per il superamento dei limite di legge per le polveri PM10 e gli ossidi di azoto (NO_x);
- degli sforamenti costanti della concentrazione media annuale del biossido di azoto (NO₂) e del numero massimo di superamenti del limite giornaliero di PM10 a Bologna;
- che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che le polveri fini siano tra le cause dirette del tumore al polmone;

Ritenuto opportuno, nel caso in cui si verificassero condizioni critiche di inquinamento dell'aria, adottare gli opportuni provvedimenti previsti all'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06 (Testo unico in materia Ambientale), finalizzati a vietare l'attività di abbruciamento all'aperto dei materiali vegetali (di cui all'art. 185, c. 1, lett. F), effettuata nel luogo di produzione, in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare potenziali situazioni di pericolo per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" sottoscritto il 09/06/2017 tra Ministero dell'Ambiente e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

ORDINA

1. nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì comprese nel periodo **01/10/2018 - 31/03/2019**, nella fascia oraria **8.30 - 18.30**, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Zola Predosa, dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO e ERO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;

- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso nei giorni festivi infrasettimanali che ricadono fra il lunedì e il venerdì.**

2. In occasione delle domeniche ecologiche ovvero la prima domenica di ogni mese tra il 1° ottobre ed il 31 marzo, con sospensione dal 01/01 al 06/01, nella fascia oraria **8.30 - 18.30**, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Zola Predosa, dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.

3. l'adozione delle seguenti misure emergenziali nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE nelle giornate di lunedì e giovedì, individuate come giorni di controllo, dovesse evidenziare, nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Bologna e dei Comuni contigui, il superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei 4 giorni precedenti:

3.1 a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso, nella fascia oraria 8.30 - 18.30 il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Zola Predosa, dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.

In caso di attivazione delle misure emergenziali, le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono da ritenersi sospese.

3.2 a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso, in tutto il territorio comunale, è vietato utilizzare biomasse (legna, pellet, cippato, altro) nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di riscaldamento multi combustibile;

3.3 a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso, in tutto il territorio comunale, la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:

- 19° C (+ 2° C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);
- 17° C (+ 2° C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8);

3.4 sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma 3.3 ospedali, cliniche e casa di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);

3.5 a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso, in tutto il territorio comunale, sono vietate tutte le combustioni all'aperto (falò, barbecue, ecc...) comprese le operazioni di bruciatura di sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola ai sensi dell'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

Nel caso di superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei 10 giorni precedenti, i provvedimenti emergenziali già adottati resteranno in vigore fino al successivo giorno di controllo incluso, dove il valore limite giornaliero per il PM10 rilevato sia rientrato sotto soglia.

Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti itinerari stradali di accesso e uscita ai parcheggi scambiatori, gli itinerari che consentono ai veicoli provenienti dai Comuni non interessati dal provvedimento di poter raggiungere la rete stradale primaria e le strade che sono ricomprese in aree del territorio comunale non servite dal trasporto pubblico:

- S.P. n°26 Valle del Lavino (comprese le sue diverse denominazioni di Via Gesso, Via Garibaldi e Via Rigosa) dal confine con il Comune di Monte San Pietro fino al confine con il Comune di Bologna;

- Nuova Bazzanese S.P. n°569 di Vignola, per tutto il tratto comunale;

- Via Risorgimento dal confine con il Comune di Valsamoggia fino al parcheggio di Via Matilde di Canossa e ritorno;

- disinnesco Asse Attrezzato Sud-Ovest / Nuova Bazzanese S.P. n°569 di Vignola (uscite 1 e 2 - Centri Commerciali/Palaspport), Via Camellini, Rotatoria Borsellino, Via D'Antona, Rotatoria D'Antona, Via Risorgimento, Rotatoria del Pilastrino, S.P. n°26 Valle del Lavino e ritorno;

- disinnesco Nuova Bazzanese S.P. n°569 di Vignola (uscita Ponte Ronca), Via Madonna dei Prati, Via Risorgimento (direzione Bologna) fino a Piazza Giuseppe di Vittorio e ritorno;

- disinnesco Nuova Bazzanese S.P. n°569 di Vignola (uscite 3 e 4 - Zola Predosa Centro), Via Roma, Rotatoria Nassiryia, S.P. n°26 Valle del Lavino e ritorno;

- Via Bertoloni (solo tratto extra urbano)

- Via Buonarroti

- Via Caravaggio

- Via Carducci

- Via Carrani

- Via Collodi

- Via degli Angeli

- Via del Corno

- Via delle Scuderie

- Via dello Sport

- Via Don Fornasari

- Via Don Minzoni

- Via Ducati
- Via Fontanella
- Via Frassini
- Via Gessi
- Via Leonardo di Vinci (solo tratto extra urbano)
- Via Leopardi
- Via Madonna dei Prati
- Via Masini
- Via Matilde di Canossa
- Via Mazzini
- Via Mincio
- Via Monte Rocca
- Via Montevecchio
- Via Morazzo
- Via Panoramica
- Via Pepoli
- Via Piave
- Via Pirandello
- Via Prati
- Via Predosa (solo tratto extra urbano)
- Via Raibolini (solo tratto extra urbano)
- Via Salgari
- Via San Lorenzo
- Via San Pancrazio
- Via Tevere
- Via Tiepolo
- Via Tizzano
- Via Tronca
- Via Valle

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti,
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico,
- funzionanti a metano o GPL,
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;

Veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione:

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso;
- 2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);

- 2 a) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale;
- 3) veicoli di sicurezza pubblica;
- 4) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa-lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- 4 a) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
- 5) carri funebri e veicoli al seguito;
- 6) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza ;
- 6 a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
- 7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- 8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- 9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 9 a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato ;
- 9 b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- 10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
- 13) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale ;
- 14) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari ,
- 15) adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici,
- 16) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali , scuole, mense, cantieri;
- 17) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 18) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
- 19) veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate previa compilazione di apposito modulo;
- 20) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; potranno essere rilasciati un numero massimo di tre permessi per alunno;

21) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;

22) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla legge 689 del 24/11/1981 e dal Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) Ai sensi dell'art. 7 comma 13bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 164,00 a € 664,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 3.5 è punita con le sanzioni amministrative previste dal Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

I N F O R M A

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Stefano Fiorini